

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.1.1 - E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica, senza fini di lucro, denominata "Incontro a cavallo" (sigla utilizzata: "ASIC").

L'Associazione ha sede legale ed operativa in Via Vaprio n° 22 - 20063 Gropello D'Adda (Mi).

Art.1.2 - I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

Art.1.3 - La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.1.4 - L'Associazione potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed internazionale sempre in forma dilettantistica. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi e sezioni operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Art. 1.5 - L'Associazione è apolitica e aconfessionale e non persegue fini di lucro. Gli eventuali utili di gestione verranno tassativamente ed interamente destinati a vantaggio degli scopi sociali.

Art 2 – Scopi

L'Associazione si organizza strutturalmente come circolo privato, affiliandosi ad una o più Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva e riconoscendosi ed adeguandosi a finalità e regolamenti delle Federazioni e degli Enti stessi. L'Associazione ha, per finalità istitutive, quelle di favorire lo sviluppo e la diffusione degli sport equestri, dell'equitazione ricreativa per disabili e di tutte quelle attività di promozione sociale e del tempo libero fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati; ciò si realizza anche attraverso la promozione, la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale in genere, del tempo libero, ricreative, culturali, sportive al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati, l'Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici legati all'attività equestre, l'istituzione di gare, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale, la promozione di corsi, stage, seminari e convegni; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale hanno diritto.

Art. 3 – Finalità

L'Associazione intende perseguire le seguenti finalità:

- favorire l'inserimento dei portatori di handicap nell'ambito equestre mediante la pratica di scuderia (attività in sella ed attività a terra) e la partecipazione a manifestazioni sportive, trekking, raduni ecc.;
- promuovere ed organizzare corsi di equitazione per disabili nonché le iniziative tecniche e scientifiche nel settore;
- promuovere lo sport equestre come mezzo educativo, socializzante e di crescita nell'affermazione della personalità;
- diffondere ed organizzare attività sportive, ludiche e motorie atte a migliorare la qualità della vita;

- organizzare manifestazioni equestri, trekking, raduni ecc. per disabili nei circuiti FISD, SOI, ENGEA/ERD ecc.;
- diffondere la cultura del cavallo, dell'equitazione e dell'ambiente naturale;
- organizzare corsi di educazione ambientale rivolti a scuole dell'obbligo;
- preparare ed aggiornare il personale specialistico necessario ed organizzare corsi di qualifica professionale - FSE - inerenti la formazione di guide equestri ambientali, di operatori/gestori di centri agrituristici, di assistenti ed operatori del settore equitazione ricreativa per disabili e di educatori sportivi per bambini;
- collaborare con altre esperienze sportive, forze sociali e istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport;
- raccogliere i finanziamenti necessari per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- creare il settore pet-therapy e pet-education (progetto denominato "La fattoria didattica") con il supporto di cani, gatti e piccoli animali al fine di contribuire al benessere dei soggetti socialmente deboli attraverso interventi in sede o presso la struttura richiedente il servizio (case di cura, ricoveri per anziani, centri residenziali per disabili ecc.);
- qualsiasi altra attività ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le attività, le gare e le manifestazioni organizzate sono a carattere dilettantistico e senza alcun fine di lucro.

Le attività possono essere realizzate anche attraverso la gestione diretta o indiretta di maneggio.

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 4 - Soci

4.1 - I soci si dividono in:

- a- Soci Fondatori: coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e che hanno sottoscritto l'atto di costituzione ed il presente statuto. I diritti/doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
- b- Soci Ordinari: tutti gli aderenti maggiorenni che chiedono l'ammissione con domanda scritta versando la quota annuale nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c- Soci Onorari: tutti gli aderenti nominati dal Consiglio Direttivo per particolari benemeritenze. Essi non pagano la quota associativa;
- d- Soci Sostenitori: coloro che, con l'apporto di una quota superiore a quella stabilita, per libera scelta, contribuiscono maggiormente al sostentamento dell'Associazione;
- e- Soci Benemeriti: coloro che con la loro munificenza contribuiscono all'affermazione dell'Associazione; essi sono nominati dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori, onorari e benemeriti saranno identificati dall'apposito libro degli aderenti dell'Associazione. L'elenco dei soci ordinari e sostenitori, che sarà aggiornato con cadenza minima trimestrale, risulterà da apposito documento conservato agli atti dell'Associazione.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, sia persone fisiche che Enti e Associazioni. Gli Enti e le Associazioni affiliate partecipano alla vita dell'Associazione in persona del loro presidente e legale rappresentante.

Ciascun socio maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modificazione dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Nei casi di soci portatori di handicap mentali, la votazione sarà effettuata da un genitore o da chi ne fa legalmente le veci.

4.2 - Il numero dei soci è illimitato

4.3 - Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri

4.4 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci:

4.4.1 - Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i Cittadini che ne facciano richiesta scritta.

4.4.2 - La domanda di ammissione, corredata dai seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Associazione e completata con la dichiarazione di accettazione senza riserve dello Statuto. In caso di minori o di portatori di handicap mentali, la domanda di ammissione dovrà portare la firma di un genitore o di chi ne fa legalmente le veci.

4.4.3 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci dell'Associazione.

4.4.4 L'Adesione all'Associazione comporta:

a- piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;

b- la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone uso corretto;

c- il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi;

d- mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione

4.4.5 - i soci cessano di appartenere all'Associazione per:

a- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;

b- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;

c- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;

d- per decesso;

e- per persistente violazione degli obblighi statutari.

Le espulsioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. La decisione è inappellabile.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

5.1 - I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo; è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versato almeno 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 - I soci hanno il diritto:

. di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;

. di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

. di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

. di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;

. di dare dimissioni in qualunque momento.

5.3 - I soci sono obbligati:

- . a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- . a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- . a svolgere le attività preventivamente concordate;
- . a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 6 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- . da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- . da fondi di riserva costituiti con potenziali avanzi di esercizio;
- . da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- . quote sociali;
- . contributi di privati;
- . contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- . contributi di organismi internazionali;
- . donazioni e lasciti di patrimoni testamentari non vincolati all'incremento;
- . rimborsi derivanti da convenzioni;
- . rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- . entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- . fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore;
- . proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni sportive;
- . ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio;

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

Art. 7 - Organi sociali

Organi dell'Associazione sono:

- . Assemblea dei Soci
- . Consiglio Direttivo
- . Presidente
- . Vicepresidente
- . Segretario

Gli organi sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermati

Art. 8 - Assemblea dei soci

8.1 - L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

8.2 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

8.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

8.4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le argomentazioni da trattare e le eventuali proposte che intendono presentare.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare delle quote sociali.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale (a cura del Segretario o di chi ne fa le veci) da inserire nel registro delle assemblee dei soci. Il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario (o da chi l'ha redatto) viene conservato agli atti dell'Associazione ed ogni Socio di qualunque categoria può prenderne visione. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

8.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

8.7 – La richiesta di convocazione viene inviata per iscritto a tutti gli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita; viene anche resa pubblica nella sede sociale e deve tenere l'ordine del giorno nel quale dovrà essere sempre inserita la voce "varie" affinché ogni socio abbia la facoltà di esporre liberamente fatti o eventuali proposte riguardanti l'attività sociale.

8.8 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, in proprio o per delega; la seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'Art.13

8.10 - Ciascun socio può essere portatore di una sola delega di altro socio.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

9.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge, tra i propri componenti, il Presidente ed il Vicepresidente (o più Vicepresidenti).

9.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio.

9.4 - Compete al Consiglio Direttivo:

- . compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- . fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- . sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- . determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- . eleggere il Presidente ed il Vicepresidente (o più Vicepresidenti);
- . nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- . accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- . ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza;
- . assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- . nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con altri componenti.

Art. 10 - Il Presidente

10.1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

10.2 – Il Presidente:

- . ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- . ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- . convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- . in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

In caso di assenza, di impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e modi previsti dallo Statuto.

Art. 12 – Il Segretario

Il Segretario collabora con il presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle Assemblee ed ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna dell'Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.

Art. 13 – Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 14 – Bilancio

14.1 – Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile.

14.2 – Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

14.3 – Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

14.4 – Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; è vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre associazioni ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 15 – Modifiche dello Statuto e Scioglimento dell'Associazione

15.1 – Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole alla maggioranza dei presenti.

15.2 – Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Associazioni sportive o ad Associazioni di Volontariato, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art.5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve dei soci.

Art. 16 – Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nella bacheca avvisi esposta nella sede sociale. I soci possono richiederne copia personale.

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si rinvia al codice civile e alle norme di legge vigenti in materia.